

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni**

- **Codice della proposta:** COM(2025) 553 final + 553 annex del 17/07/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0237
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Premessa: finalità e contesto

La proposta fa parte della revisione della PAC per il periodo 2028 -2034.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM). Per il periodo preso in considerazione, il sostegno finanziario per le misure stabilite in tale regolamento sarà disciplinato dal quadro giuridico di cui al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo NRP e soggetto alle norme specificate nel regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla performance, che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione. Allo stesso modo, il programma dell'UE destinato alle scuole e il sostegno a specifici settori agricoli, riceveranno un sostegno finanziario attraverso i "piani NRP" piani di partenariato nazionale e regionale, a norma del regolamento (UE) sul Fondo NRP. Tuttavia, essendo collegate ai mercati dei prodotti agricoli, le norme specifiche sul tipo di interventi vengono stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013. Inoltre, la proposta, al fine di tenere conto degli sviluppi nel settore agricolo e di migliorare l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, apporta alcune modifiche e aggiorna alcune disposizioni del regolamento medesimo. Alla luce poi, dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle proposte di regolamento sul Fondo NRP e sulla performance, viene proposta l'integrazione di alcuni poteri conferiti dal regolamento (UE) 1306/2013 e dal regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico, gli aiuti all'ammasso privato, i contingenti tariffari, le organizzazioni di produttori e le cauzioni. Infine, a

seguito dell'integrazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nel regolamento sul Fondo NRP, alcune delle disposizioni di tale regolamento, vengono integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Il principio di attribuzione è rispettato. La base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 è costituita infatti dagli articoli 42, 43(2) e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali norme prevedono l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e altre disposizioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, nonché norme su misure specifiche nelle regioni ultraperiferiche.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà è correttamente applicato. Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'agricoltura è un settore di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri. Data la dimensione europea dell'organizzazione comune dei mercati e il fatto che essa disciplina la libera circolazione delle merci e dei prodotti agricoli nel mercato interno, le diverse questioni devono essere affrontate a livello dell'UE piuttosto che a livello dei singoli Stati membri. Inoltre, le modifiche proposte costituiscono modifiche dell'attuale organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto attua modifiche limitate e mirate alla legislazione vigente, ritenute necessarie per un buon funzionamento dell'attuale organizzazione comune dei mercati.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta di regolamento in oggetto, nonostante le necessarie modifiche da apportare, per le quali sono iniziati i negoziati, presenta aspetti positivi, altri di innovazione necessari. Le criticità infatti, non derivano tanto dalla proposta di modifica del regolamento 1308/2013, in questa sede esaminata, in quanto la struttura del regolamento permane, quanto dalla nuova architettura del quadro finanziario della PAC contestata da tutti gli Stati Membri, la quale si riverbera immancabilmente sul finanziamento degli interventi e, di conseguenza sulla loro attuazione ed efficacia

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Il Regolamento OCM mantiene con questa proposta la propria struttura e, in tal senso, è conforme all'interesse nazionale, restano tuttavia le criticità indicate con riguardo al nuovo impianto complessivo della PAC

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

I negoziati sono appena iniziati ed è stato creato un gruppo esperti per la discussione della proposta in

esame. C'è stata una prima riunione e ne sono già state previste altre 4 sotto la Presidenza Danese nelle giornate del 7 ottobre, 4 novembre, 20 novembre, 2 dicembre. In particolare, sono stati creati 5 blocchi di discussione come di seguito indicati:

blocco 1:Schema scuole; norme di commercializzazione per carne e formaggi; designazione delle carni; classificazione delle carcasse.

Blocco 2:Interventi settoriali; poteri delegati e riconoscimento OP;

Blocco 3:Settore delle colture proteiche; norme di armonizzazione sulla canapa; norme integrative sullo zucchero;

Blocco 4:Previsioni sul POSEI per le Regioni ultraperiferiche;

Blocco 5:Disponibilità delle forniture (riserve); aiuti finlandesi; interventi pubblici; norme di sicurezza; empowerment per le quote tariffarie; revisione dell'art.2, cancellazione degli artt.3 e 7; dazi all'importazione.

Si precisa che la Presidenza Danese ha chiesto a tutti gli Stati Membri di inviare osservazioni per la Commissione, alle quali non risponderà ma che formeranno la base di discussione per le future riunioni del gruppo esperti.

Di seguito le osservazioni della nostra delegazione.

ZOOTECNIA

Relativamente alla protezione delle denominazioni legate alla carne da usi potenzialmente fuorvianti, soprattutto in relazione a prodotti vegetali o alternativi, l'allegato I, parte 1a, della proposta precisa che il termine "meat" deve riferirsi esclusivamente alle parti edibili di un animale, mentre "meat products" indica prodotti derivati esclusivamente da carne, con la possibilità di aggiungere soltanto sostanze necessarie alla trasformazione, purché non utilizzate per sostituire, neppure in parte, componenti della carne stessa.

Le denominazioni elencate sono riservate a prodotti esclusivamente a base di carne in tutte le fasi della commercializzazione. È inoltre previsto che tali termini possano essere usati per prodotti composti soltanto se la carne rappresenta una parte essenziale sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo. Questa formulazione introduce implicitamente il tema della soglia minima di carne necessaria per l'uso legittimo della designazione. Andrebbe chiarito se la Commissione intenda introdurre soglie minime che possano uniformare l'applicazione a livello europeo.

Inoltre va segnalata una parziale dissonanza con il Reg. (CE) 853/2004, che distingue in modo più preciso tra "prodotti a base di carne" (trasformati in modo tale da far scomparire le caratteristiche della carne fresca) e "preparazioni di carne" (carni fresche con aggiunta di ingredienti, condimenti o additivi, ma che mantengono la struttura muscolo-fibrosa). Il Reg. (UE) 1308/2013 e il Reg. (CE) 853/2004 hanno finalità diverse – il primo disciplina il mercato e le denominazioni riservate, il secondo gli aspetti igienico-sanitari – ma sarebbe opportuno un maggiore allineamento delle definizioni.

Infine, un ulteriore elemento critico riguarda l'elenco delle denominazioni riportato nell'Allegato, al punto (4), che appare incompleto: mancano, ad esempio, termini di uso comune e consolidato come "salsiccia" o "burger". Inoltre, altri prodotti non espressamente citati – come *arrosto*, *spezzatino* o i diversi tagli anatomici (*fesa*, *girello*, ecc.) – non beneficerebbero della protezione, con il rischio che tali denominazioni possano essere utilizzate per prodotti non carni, alimentando fenomeni di *meat sounding*.

Per queste ragioni, si ritiene opportuno rivedere l'articolo e integrare l'elenco, includendo i tagli anatomici e i relativi prodotti alimentari derivati da specifiche parti dell'animale. Una simile modifica garantirebbe una tutela più ampia e coerente, prevenendo l'uso improprio di nomi tradizionali e assicurando una

maggior chiarezza a beneficio sia dei consumatori sia degli operatori del settore.

Si propone quindi un'estensione dell'elenco delle denominazioni da tutelare, includendo i seguenti termini riferiti ai principali tagli di carne:

Bistecca, scaloppina, costine, pancetta, spezzatino, fesa, sottofesa, girello o magatello, taglio reale, biancostato, noce, fesone di spalla, collo, guanciale, coppa, lonza, arrosto, cosce.

Oltre ai tagli, andranno incluse anche le denominazioni utilizzate per preparazioni tipiche a base di carne, quali:

Salsiccia, burger, macinato, wurstel, polpette, porchetta.

Infine, si suggerisce l'estensione della tutela anche alle denominazioni comunemente riferite agli affettati, nello specifico:

Salumi, salame, prosciutto, bresaola, mortadella, speck.

SETTORE SCHEMA SCUOLA

Come già in precedenza espresso, il programma dell'UE destinato alle scuole, riceverà un sostegno finanziario attraverso i "piani NRP" piani di partenariato nazionale e regionale, a norma del regolamento (UE) sul Fondo NRP. Ciò non assicurerà la certezza dell'attuale budget dedicato ad un Intervento così sensibile. Tuttavia, questa importante circostanza non è oggetto di discussione in ambito gruppo OCM.

In questa sede, si rileva che l'articolo 28 comma 4, tende a dare la precedenza alla distribuzione di latte alimentare scremato o parzialmente scremato, rispetto al latte intero. Non si ritiene che debba essere fatta tale discriminazione verso il latte crudo, che dovrebbe essere distribuito nelle scuole alla pari del prodotto scremato o parzialmente scremato. Il concetto della buona alimentazione rispetto ai prodotti non trasformati o ultra-processati è la capacità di un corretto utilizzo, e non dell'esclusione in una corretta alimentazione.

Si segnala altresì che il Considerando n. 11 e Art. 1 (12), che modifica il Reg. n. 1308/2013, introduce il nuovo art. 29, *Interventi di sensibilizzazione*.

Nella proposta si legge che "Al fine di sensibilizzare i bambini in merito alla varietà di prodotti coltivati nell'Unione e alle loro diverse qualità, la distribuzione dei prodotti originari dell'Unione dovrebbe essere considerata prioritaria, unitamente a criteri legati a norme più rigorose in materia di sostenibilità ambientale e sociale". Si ritiene che tale previsione sia condivisibile e che debba essere sostenuta attraverso specifici incentivi per garantirne l'efficacia. Inoltre, per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riavvicinare i bambini all'agricoltura, dovrebbero essere previste come obbligatorie le misure di accompagnamento, quali fattorie didattiche, orti didattici ecc.

BLOCCO 2

Dazi all'importazione: Sul tema si rendono opportune maggiori spiegazioni per capire l'effettivo impatto della proposta sia in termini di settori interessati, sia di modalità di applicazione. In particolare, l'eventuale applicazione di dazi supplementari dovrebbe basarsi su un meccanismo automatico.

BLOCCO 3

Interventi settoriali

ORTOFRUTTA

Considerando n. 11 e Art. 1 (12), che modifica il Reg. n. 1308/2013, introducendovi l'art. 29, *Interventi di sensibilizzazione*.

Nella proposta si legge che "Al fine di sensibilizzare i bambini in merito alla varietà di prodotti coltivati

nell'Unione e alle loro diverse qualità, la distribuzione dei prodotti originari dell'Unione dovrebbe essere considerata prioritaria, unitamente a criteri legati a norme più rigorose in materia di sostenibilità ambientale e sociale". Si ritiene che tale previsione relativa agli standard ambientali e sociali dovrebbe essere oggetto di incentivo per supportarne l'effettiva operatività ed efficacia. Inoltre, sempre rispetto a tale schema, dovrebbe esserci un più chiaro ed esplicito riferimento ai cibi ultra-processati e al loro divieto. Infine, per favorire l'efficacia degli schemi e l'obiettivo di "riavvicinare i bambini all'agricoltura", dovrebbero essere previste misure di accompagnamento degli schemi stessi attraverso le fattorie didattiche.

Art. 1 (12), che modifica il Reg. n. 1308/2013, introducendovi l'art. 32, *Beneficiari*.

Il paragrafo 3 di quest'ultima disposizione individua (oltre alle OP e alle AOP) una terza tipologia di soggetti beneficiari degli aiuti unionali, previsti come "*gruppi di produttori*". Tali forme di cooperazione, pur non rientrando nelle categorie di soggetti riconosciuti ai sensi del Reg. 1308/2013, sarebbero comunque destinate dei contributi UE, in quanto potrebbero chiedere l'approvazione di programmi operativi per la durata di un anno.

Rispetto a tale proposta si esprime una posizione contraria, poiché l'eventuale ammissione ai programmi operativi da parte di soggetti non riconosciuti risulterebbe in contrasto con l'obiettivo strategico di favorire l'aggregazione delle OP, riducendo significativamente l'incentivo alla loro costituzione e crescita.

Inoltre, una finalità analoga era già stata proposta dalla Commissione UE in occasione della revisione del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dell'iniziativa volta a rafforzare la posizione degli agricoltori lungo la filiera. In quella sede, la proposta iniziale prevedeva che anche soggetti giuridici non riconosciuti come OP, ma in possesso dei requisiti per esserlo, potessero beneficiare di alcune prerogative riservate esclusivamente alle OP riconosciute. Tuttavia, proprio per evitare di compromettere il processo di aggregazione delle OP, la delegazione italiana - insieme a numerosi altri Stati membri - si espresse fermamente contro tale previsione, che fu di conseguenza stralciata.

Per questo motivo, la nuova proposta contenuta nel regolamento sull'OCM unica appare ancor più problematica, poiché non solo ripropone la medesima criticità, ma prevede addirittura la possibilità per tali soggetti di accedere ai sostegni previsti dai programmi operativi, con il rischio di compromettere ulteriormente gli sforzi di aggregazione nel settore.

Oltre al menzionato art. 32, si evidenzia che anche altri articoli, a cascata, sono coinvolti dalla stessa proposta sui gruppi di produttori. Tra gli altri, l'art. 33, paragrafo 1, che prevede i programmi operativi anche per questi gruppi di produttori, o il paragrafo 3, lett. a), iii), che menziona il gruppo di produttori e i suoi membri come soggetti in grado di alimentare il fondo di esercizio.

Art. 31, Tipologie di intervento in determinati settori. La norma ricalca in parte quella contenuta nell'art. 47 del regolamento (UE) 2021/2115. Tuttavia, per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, alcuni tipi di intervento non sono stati replicati nella nuova disposizione. Tra questi, quello dedicato alla produzione biologica o integrata, nonché quello sull'attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali. Al riguardo, non si comprende se tali interventi siano assenti dalla nuova programmazione e pertanto debbano considerarsi esclusi, o se invece possano considerarsi ricompresi in interventi più ampi, descritti dal nuovo art. 31 del regolamento n. 1308/2013.

Inoltre, risultano assenti alcuni tipi di intervento elencati nel paragrafo 2 dell'art. 47 del regolamento (UE) 2021/2115, con particolare riferimento a: creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute; reimpianto di frutteti o uliveti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici; assicurazione del raccolto e della produzione; fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute o a singoli produttori; azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori. Interventi, questi, che rientrano nell'obiettivo di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi.

Tra i tipi di intervento finanziabili attraverso gli interventi settoriali, in questo articolo alla lettera c) si parla genericamente di "servizi di consulenza". Attualmente il Reg. UE 2021/2021 nell'elencare i tipi di intervento finanziabili all'articolo 47 lettera b) specifica in questa voce "servizi di consulenza ed assistenza tecnica".

L'assistenza tecnica, in vari ambiti quali la gestione agronomica, l'attività di magazzino e per gli aspetti legati alla qualità è una componente importante delle spese finanziate tramite i programmi operativi. Sarebbe auspicabile riprendere la formulazione onnicomprensiva attuale per avere certezza anche in futuro dell'ammissibilità della spesa per assistenza tecnica.

Per le stesse motivazioni si chiede di prevedere accanto alle generiche tipologie di intervento "promozione e commercializzazione" anche la "comunicazione" attraverso cui vengono sostenute le attività legate alle comunicazioni istituzionali ad es. sui regimi di qualità.

Sul calcolo del *Valore della produzione commercializzata*, di cui all'art. 34 paragrafo 2, si prevede l'esclusione dal calcolo del VPC dei costi di trasporto interno per distanze superiori a 300 km. La stessa disposizione era stata introdotta dal regolamento delegato (UE) 2025/1159, che ha reintrodotto nel calcolo del V.P.C. le spese di trasporto interno quando la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'O.P. è inferiore a 300 km.

Tuttavia, nella base di calcolo del valore di produzione commercializzata non si ritrova la componente legata al valore dei prodotti ortofrutticoli trasformati, con la specifica dei tassi di riduzioni attualmente fissati dal regolamento delegato n. 126/2022 art. 31 par. 2 per le diverse categorie di prodotti ortofrutticoli trasformati. Questa specifica andrebbe ripresa almeno negli atti delegati, per avere un'applicazione uniforme a livello di UE.

Ulteriore proposta: si segnala, sul tema dell'etichettatura, che questa dovrebbe ricoprire l'origine dei legumi secchi, ma anche reidratati e congelati al fine di garantire sempre la trasparenza per il consumatore finale, ma anche in un'ottica di potenziamento delle produzioni UE.

Al fine della definizione delle condizioni di equilibrio (per tipo di intervento) chiarire se gli investimenti art. 13 (Investimenti in favore degli agricoltori) e gli investimenti di cui all'art. 31 par. 1 lettera a, (investimenti diversi da quelli art. 13) sono da intendersi come tipi di intervento distinti o identificano un unico raggruppamento.

Dovranno essere previste norme specifiche per disciplinare la transizione dei programmi operativi attualmente in corso di esecuzione da parte delle OP/AOP al nuovo regime, considerando che molti programmi approvati a norma del Reg. UE 2115/2021 si protraggono ben oltre il 2027 (programmi settennali per ortofrutta).

Mancano alcune delle specifiche ora vigenti sul livello di aiuto dell'Unione; es., per quanto riguarda il settore ortofrutticolo non si riscontrano le specifiche sul contributo Ue del 50% della spesa sostenuta (articolo 52 (1) del regolamento 2115/2021) dalle OP.

Inoltre, rispetto all'ammissibilità al supplemento Ue dello 0,5% previsto non si applicherebbe più a promozione, aumento di consumi e prevenzione crisi.

APICOLTURA

Con riferimento all'articolo 30, comma 3, si accoglie con grande favore la previsione di interventi nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera v), che sono resi obbligatori per tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda l'articolo 31, lettera q), si sottolinea che il tema del mercato è altrettanto importante quanto quello della produzione. In effetti, se si produce molto e di qualità, è essenziale riuscire a vendere in modo remunerativo. I principali ostacoli per l'apicoltura odierna sono da un lato i cambiamenti climatici (che influenzano la produzione) e dall'altro la concorrenza sleale (che distorce il mercato).

Pertanto, si propone di integrare l'articolo 31, lettera q), con la seguente frase: "*azioni per la promozione e valorizzazione dei prodotti apicistici*", che potrebbe essere così riformulato:

q)*"azioni nel settore dell'apicoltura intese a mantenere o aumentare il numero esistente di alveari nell'Unione e azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti, nonché azioni per la promozione e valorizzazione dei prodotti"*.

VINO

All'articolo 31 sarebbe auspicabile declinare la lista degli interventi, includendo e integrando tutti gli interventi attualmente previsti per il settore vitivinicolo (art. 58, Reg. (UE) 2021/2115). La lista proposta, difatti, è troppo generica e andrebbe specificata al fine di ricoprire i vari settori e i relativi interventi (e.g. enoturismo, non è chiaro se viene ricompresa nella voce promozione o meno); ciò, al fine di consentire agli Stati membri di poter continuare a prevedere gli interventi attualmente attivati, senza soluzione di continuità.

Infine, all'articolo 31 si sottolinea l'importanza di specificare la portata della frase "*Gli Stati membri possono prevedere e dare un sostegno all'interno dei settori per i tipi di interventi [...]*".

OLIO

Relativamente al settore dell'olio di oliva, soprattutto in riferimento alla quantificazione della percentuale di VPC da considerare per la determinazione del contributo, la percentuale del 4,1% (o 4,5% se si tratta di AOP) è troppo bassa soprattutto se vista in relazione alle attuali percentuali previste nel reg 2115 (a regime è fissata al 10%). Si propone, quindi, di fissare tale percentuale ad un valore pari almeno al doppio rispetto a quella stabilita per il settore ortofrutticolo (quindi minimo l'8%) nonché di spostare tale previsione nel regolamento PAC o nel regolamento di modifica del reg 1308/2013, ai fini di una migliore comprensione delle regole che disciplinano gli interventi PAC. Si chiede, altresì, di proporre una differenziazione anche per l'olio a seconda che il contributo sia destinato a finanziare programmi operativi presentati da OP o da AOP.

BLOCCO 4

Relativamente all'introduzione di una nuova sezione relativa alla canapa, si ritiene che non si sia tenuto sufficientemente conto degli aspetti legati alla sicurezza, anche alla luce della normativa nazionale in materia.

Altro

La relazione tiene conto delle osservazioni pervenute da parte delle Organizzazioni professionali

C. Valutazione d'impatto

Difficilmente valutabile allo stato attuale, trattandosi di una proposta che s'inserisce nel più ampio contesto della riforma della PAC, dipenderà dalle risorse destinate alle singole misure nei piani nazionali

1. Contesto e problemi da risolvere: dimensione nazionale
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

5. Impatto finanziario
6. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza i sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni**

- **Codice della proposta:** COM(2025) 553 final + 553 annex del 17/07/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0237
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (modifica del Regolamento OCM – Regolamento UE – direttamente applicabile negli Stati Membri)
Modifica Regolamento (UE) 1308/2013		